



Incontro formativo informativo

La registrazione degli ospiti negli hotel

Assolombarda, 20 febbraio 2014

COMUNICAZIONE DEGLI ALLOGGIATI: LA DISCIPLINA VIGENTE ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE

Sintesi della disciplina vigente

Chiarimenti in merito alle ultime modifiche intervenute sulla registrazione degli alloggiati (art. 109 TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Prima il D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, poi il Decreto 7 gennaio 2013, hanno apportato modifiche significative alla disciplina che regola la registrazione degli alloggiati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 109 TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

L'art. 109 TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possano **dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di identità.**

Art. 109. TULPS Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.109 T.U.L.P.S.: MODIFICHE

- Nel 1995, dopo che l'art.4 del d.lgs. n. 480/1994 (riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931) aveva previsto specificamente la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall'**art.7 del d.l. 97/1995**, successivamente convertito nella **lg. 203/95**, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera **dell'art. 8 della lg. n. 135/2001**.
- Dal **30 giugno 1996** non esiste più alcun obbligo di conservazione delle schedine di Pubblica Sicurezza grazie alla **lg. n. 203/1995**, art. 7 , comma 4 (prima la conservazione era di 12 mesi).
- L'eventuale conservazione, non essendo più dovuta come adempimento di Legge, è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice sulla Privacy" e provvedimenti collegati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.109 T.U.L.P.S.: MODIFICHE

- Norma abrogata dal **codice del turismo - D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79** entrato in vigore 21 giugno 2011.
- Con sentenza del 5 aprile 2012 n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012 nr. 15), la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del codice del turismo a fronte del ricorso posto dalle Regioni, che hanno competenza esclusiva sul turismo.
- **Il Decreto Ministero dell'Interno dell'11.12.2000** ha introdotto, in via alternativa rispetto alla consegna di copia delle schede, la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione mediante la consegna di un elenco delle schede anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), ovvero mediante la trasmissione telematica di detto elenco.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.109 T.U.L.P.S.: MODIFICHE

Decreto Legge n. 201 /2011 convertito, con modificazioni, dalla **Legge n. 214/2011** (“decreto **Salva Italia**” - entrato in vigore 28.12.2011).

L'**art. 40**, comma 1, introduce novità sulla trasmissione dati che i gestori di strutture ricettive devono effettuare all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se prima le strutture ricettive erano tenute a consegnare le schedine delle persone alloggiate all'autorità locale di pubblica sicurezza (per i comuni della provincia sindaco o carabinieri), ora la comunicazione dei dati va trasmessa alla sola Questura competente avvalendosi di mezzi informatici o telematici.

Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 109 del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal comma 3 della lg n.214 del 12/2011: *“comma3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con **Decreto del Ministro dell'Interno**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”*

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.109 T.U.L.P.S.: MODIFICHE

Il **Garante della privacy** esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012.

[Il Decreto del Ministro dell'Interno del 07.01.2013 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.01.2013](#)

["Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive"](#)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.14 del 17-1-2013)

Art. 1 - Comunicazione giornaliera

Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, **entro 24 ore successive all'arrivo** delle persone alloggiate, e **comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore**, alle Questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

quindi:

- *trasmettere i dati degli ospiti **entro le 24 ore successive**, per i soggiorni sopra le 24 ore;*
- *Trasmettere i dati degli ospiti immediatamente per soggiorni e/o permanenze inferiori alle 24 (all'arrivo dell'ospite);*
- *per il campo relativo ai giorni di permanenza, si fa riferimento a quelli dichiarati all'atto dell'arrivo presso la struttura ricettiva.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

Art. 2 - Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici

1. I **gestori** delle strutture ricettive **devono produrre** specifica **domanda** alla Questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La Questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna struttura ricettiva **inserisce i dati esclusivamente** nel sistema della Questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritta nel presente articolo **deve essere**, con ogni mezzo, **tempestivamente comunicato alla Questura** territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalità individuate dall'art. 3 del presente decreto

Quindi:

comma 1 – la struttura alberghiera deve presentare domanda per essere autorizzata all'utilizzo del portale Alloggiatiweb – se ne occupa l'Ufficio Notifiche Alloggiati della Divisione Anticrimine sito in Questura via Fatebenefratelli nr. 11;

comma 2 – la struttura deve inviare i dati esclusivamente attraverso il portale;

comma 3 – qualsiasi impedimento deve essere tempestivamente comunicato alla Questura, con ogni mezzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

Art. 3 - Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata

Nei casi in cui sussistano **problematiche di natura tecnica al sistema web** che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste dall' art. 2, la **comunicazione** delle generalità dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a **mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata** alla Questura territorialmente competente.

I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, è definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

NOTA BENE!

In caso di problemi al portale Alloggiatiweb la struttura può inviare i dati a mezzo fax o PEC - senza dover comunicare con la Questura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

Art. 4 - Modalità di conservazione ed accesso ai dati

1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. **Titolare del trattamento dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.** Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento. Incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati: il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalità di ricerca; il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attività di gestione e manutenzione tecnica del sistema.

3. **L'accesso ai dati in linea è consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza** della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del Questore, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Ministro dell'Interno – 7 gennaio 2013

4. I **dati** raccolti **nel sistema** sono definitivamente **distrutti dopo 5 anni** dall'inserimento.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative **ricevute**. Le stesse devono essere **conservate per 5 anni**.

Quindi:

- *i dati devono essere distrutti o cancellati, non appena ottenuta la **ricevuta**;*
- *la ricevuta **arriva il giorno dopo** aver eseguito l'invio dei dati;*
- *in caso d'invio fax o pec, la ricevuta fax/pec vale come ricevuta di avvenuto invio;*
- *la ricevuta va conservata **5 anni**.*

IN SINTESI

- **Niente più schedine di pubblica sicurezza**

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, G.U. 27/12/2011, n. 300), all’art. 40 prevede: “1. Il comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ».

- **Trasmissione solo per via informatica, telematica o per fax**

La modifica introdotta ha fatto venire meno l’obbligo di compilazione e sottoscrizione da parte del cliente della schedina di PS (resta, però, l’obbligo in capo al gestore di dare alloggio solo a persone munite di documenti di identità e di provvedere alla comunicazione dei dati alla questura nelle 24 ore) e conseguentemente anche le modalità di trasmissione sono state previste esclusivamente con mezzi informatici e telematici, oppure FAX.

IN SINTESI

Il Decreto 7 gennaio 2013, pubblicato lo scorso 17 gennaio ed immediatamente in vigore, emanato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 40 DL.201/2013, ha definito le modalità della trasmissione telematica.

- **trasmissione giornaliera nelle 24 ore o all'arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore**

Il Decreto consta di 5 articoli e di un allegato tecnico. Il primo articolo riporta l'obbligo della trasmissione giornaliera nelle 24 ore successive all'arrivo dell'ospite "e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore".

- **modalità di accesso al sistema**

L'art. 2 chiarisce le modalità per accedere al sistema rimandando all'allegato per le specifiche tecniche, anche per quanto attiene la ricezione digitale degli inserimenti effettuati che l'albergatore può scaricare e conservare.

- **in caso di impedimento l'albergatore comunica tempestivamente**

In caso di impedimento anche solo di natura tecnica, l'albergatore deve comunicare il problema tempestivamente alla questura competente e provvedere alla trasmissione secondo le modalità di cui al successivo art.3.

IN SINTESI

- **trasmissione via fax o posta elettronica certificata in caso di problemi tecnici**

L'art. 3 prevede la possibilità, nel caso sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web (su questo punto abbiamo richiesto un chiarimento ufficiale al Ministero degli Interni sulla esclusività o meno della trasmissione telematica dei dati degli alloggiati, v. circolare Associazione Italiana Confindustria Alberghi n. 12 del 21 gennaio u.s.), di trasmettere i dati via fax o posta elettronica certificata.

- **solo elenco sequenziale**

A riguardo l'articolo sottolinea che i dati (gli stessi previsti per la trasmissione telematica e indicati nell'allegato tecnico) vanno inviati secondo un elenco sequenziale e rinvia sempre all'allegato per la ricevuta degli inserimenti effettuati secondo queste modalità.

- **obbligo di cancellazione o distruzione dei dati trasmessi**

L'art. 4 definisce, secondo quanto approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali, le modalità di conservazione ed accesso ai dati che sono riferite esclusivamente alle autorità, ma sottolinea che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi o alla distruzione degli elenchi cartacei nel caso di trasmissione via fax.

IN SINTESI

- **ricevute conservate 5 anni**

Diversamente, le ricevute di trasmissione devono essere conservate per 5 anni.

- **no consegna manuale**

Non è prevista l'ipotesi di consegna manuale. Anche in questo caso abbiamo avuto notizia che numerose questure hanno continuato in questi mesi ad accettare questa modalità. Non possiamo escludere quindi che, nelle more dei necessari adeguamenti, alcune questure possano autorizzare ancora questi sistemi

- **eventuale utilizzo delle schedine**

Se l'azienda ritenesse di voler continuare con la raccolta dei dati per il tramite della schedina cartacea, va sottolineato che la pratica non è proibita, ma non trattandosi più di adempimento di un obbligo di legge, il trattamento è vincolato al rispetto della legge sulla tutela dei dati personali.

ORGANO DI CONTROLLO: POLIZIA DI STATO

La **Polizia di Stato** si avvale del servizio **AlloggiatiWeb** che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione telematica delle cosiddette “schede di alloggio”, l'**Ufficio Notifiche Alloggiati – Questura di Milano – Divisione Anticrimine** si occupa della gestione del portale per la Provincia di Milano ed anche della Provincia di Monza - Brianza.

Nell'aprile 2009 la Questura di Milano avvia il progetto AlloggiatiWeb.

Il servizio rivolto a tutte le strutture ricettive, le quali devono inserire i dati degli alloggiati esclusivamente sul sistema AlloggiatiWeb, ottemperando all'obbligo di comunicazione a sensi dell'**art. 109 T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'accesso al servizio è **completamente gratuito**, basterà collegarsi con la normale rete internet all'indirizzo web: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

RESPONSABILITA' E SANZIONI

I gestori che non provvedano alla comunicazione delle persone alloggiate ai sensi dell'**art.109** del **T.U.L.P.S.** sono soggetti all'applicazione di una **sanzione penale**.

Nel riscrivere completamente l'art. 109 del T.U.L.P.S. il legislatore non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi **l'art. 17 del T.U.L.P.S.**

Sanzione penale: previsto l'arresto fino a tre mesi per il legale rappresentante o l'ammenda fino ad € 206,00 euro.

Art. 17 T.U.L.P.S.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (ex. Lire quattrocentomila)
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

E' possibile l'oblazione ai sensi dell'**art. 162-bis C.P.**

162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (... Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato)

Nel caso di accertata reiterazione di questa infrazione, sarà lecito prendere in considerazione anche **art. 81 del codice penale: Concorso formale. Reato continuato.**

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art. 10. T.U.L.P.S. - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 484 C.P. - Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 TULPS), o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309, 00 euro

Art. 16 T.U.L.P.S.

Stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

REGISTRAZIONE OSPITI: CASI PARTICOLARI

Nuclei familiari o gruppi guidati

Va registrato il documento del solo capofamiglia o capogruppo. I nominativi degli altri componenti del nucleo familiare o del gruppo guidato, saranno indicati in allegato.

Minori

- minore privo di documento di identità, farà fede la dichiarazione del genitore che è registrato come capofamiglia;
- minore accompagnato da persona maggiorenne, occorrerà l'assenso dei genitori e si procederà poi secondo la procedura prevista per il minorente facente parte di un "gruppo familiare";
- minori, presso struttura convenzionata, per motivi umanitari, l'esercente è esonerato dal rispetto degli obblighi previsti dall'art. 109 del TULPS, per il tempo strettamente necessario affinché i servizi sociali possano prendere in carico il soggetto.

REGISTRAZIONE OSPITI: CASI PARTICOLARI

Dipendenti delle strutture ricettive alloggiati presso le stesse

L'obbligo di registrazione e comunicazione previsto per gli alloggiati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza **non si applica** ai dipendenti delle strutture ricettive alloggiati presso le stesse.

Il Ministero ha chiarito che “l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 109 del TULPS, da parte del gestore di un albergo o di una struttura ricettiva in generale, nei confronti dei dipendenti o collaboratori della stessa, non sussista in quanto tale adempimento dovrà essere assolto unicamente con riferimento ai clienti che affittano, per un periodo limitato di tempo e dietro un corrispettivo economico pattuito, la camera o l'appartamento della struttura ricettiva scelta.”

Per quanto riguarda il dipendente che “alloggia temporaneamente presso una struttura ricettiva diversa da quella in cui abitualmente presta servizio non dovrà essere sottoposto all'adempimento normativo sopramenzionato, sulla scorta dell'attestazione di assunzione del medesimo per lo svolgimento dell'attività alberghiera”.


Q&A

Visitatori di ospiti alloggiati

Chiunque abbandoni la reception per raggiungere un ospite alloggiato, anche solo per un saluto deve essere registrato?

Partecipanti a meeting ed eventi

Coloro che partecipano a meeting ed eventi è vero che non vanno registrati?



Grazie!